

## FATTURE DIFFERITE

DOMANDA: Qual è la “data documento” da indicare nella fattura differita?

RISPOSTA: La Circolare 14/2019 afferma che la fattura differita “... si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).” Dalla formulazione della Circolare si deduce che la “data documento” deve corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione, che può coincidere o meno con quella di emissione. Qualora vi siano più operazioni, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse (nel caso di specie, ricavabili dal DDT), nel campo “data documento” può essere indicata, alternativamente:

- a) la data di predisposizione e contestuale invio allo SdI (“data emissione”);
- b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione».

Rimane inteso che considerate le problematiche tecniche di trasmissione riteniamo che, nel caso a), **possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione.**

Riportiamo alcuni esempi esemplificativi:

### Ipotesi a.1)

- ☒ DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
- ☒ Predisposizione: 30/9/2019
- ☒ Data fattura (da indicare nel campo data documento): 30/9/2019 (stessa data della predisposizione)
- ☒ Termine di trasmissione (emissione) 30/9/2019 (stessa data della predisposizione)
- ☒ Termine di annotazione 15/10/2019

### Ipotesi a.2)

- ☒ DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
- ☒ Predisposizione: 5/10/2019
- ☒ Data fattura (da indicare nel campo data documento): 5/10/2019 (stessa data della predisposizione)
- ☒ Termine di trasmissione (emissione) 5/10/2019 (stessa data della predisposizione)
- ☒ Termine di annotazione 15/10/2019

### Ipotesi b)

- ☒ DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
- ☒ Data fattura (da indicare nel campo data documento): 28/9/2019 (oppure 20/9/2019)
- ☒ Termine di trasmissione (emissione) 15/10/2019
- ☒ Termine di annotazione 15/10/2019

**N.B. Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate .**

*Nota: Su questo punto la circolare appare andare oltre quanto previsto dalle norme. In effetti l’art.21 co 4 lett. a) DPR 633/72 prevede che “può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime” indicando un termine e non un intervallo di tempo (dal 1 al 15 come affermato dalla circolare). Inoltre la previsione di utilizzare una delle date DDT (la maggiore) per la valorizzazione della data documento introduce delle problematiche circa la progressività delle numerazioni nel caso non vengano osservate delle procedure operative atte a scongiurare questo; occorre poi considerare tutti i casi nei quali le scadenze decorrono da data documento e nei quali l’utilizzo della “data DDT” potrebbe determinare l’accorciamento dei termini di pagamento o addirittura la scadenza di questi prima dell’invio al cliente della FE.*

*Ovviamente la generazione delle fatture differite con data documento “fine mese” è certamente da preferirsi in quanto garantisce di non incorrere in incoerenze circa la progressività delle numerazioni e di rispettare gli*

*eventuali accordi commerciali sui pagamenti "data fattura". Su questo punto, in particolare sulla tempistica di invio a SDI, prosegue il confronto con l'amministrazione finanziaria per una interpretazione più chiara e aperta in tal senso, anche alla luce di documenti di prassi consolidati come la Circolare 180/E 1998 che, da oramai 20 anni, identifica la ritardata emissione (trasmissione) delle fatture tra le omissioni che si sanano con la semplice rimozione formale della violazione commessa (quindi trasmettendo entro il 15) e senza sanzioni.*